

LA SINODALITÀ NEL SISTEMA GIURIDICO DELLA CHIESA*

Alan Modrić, S.J.**

1. Il magistero recente

In occasione della commemorazione del 50° anniversario dell'istituzione del Sinodo dei vescovi Papa Francesco ha proposto un impegno programmatico per tutta la Chiesa: «Il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio»¹. Già dall'inizio del suo pontificato Francesco ha a cuore la sinodalità a tutti i livelli della Chiesa intesa come la comunione di tutto il Popolo di Dio che cammina insieme. Infatti, nell'Esortazione *Evangelii gaudium* parlando dell'evangelizzazione afferma:

L'evangelizzazione è compito della Chiesa. Ma questo soggetto dell'evangelizzazione è ben più di una istituzione organica e gerarchica, poiché anzitutto è un popolo in cammino verso Dio. Si tratta certamente di un mistero che affonda le sue radici nella Trinità, ma che ha la sua concretezza storica in un popolo pellegrino ed evangelizzatore, che trascende sempre ogni pur necessaria espressione istituzionale².

* Il testo della relazione, tenuta a Brescia al *LIII^{um} Colloquium Iuris Canonici* della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.

** Alan Modrić, Professore incaricato associato della Facoltà di Diritto Canonico PUG.

¹ FRANCESCO, Discorso in occasione del 50° anniversario dell'istituzione del Sinodo dei Vescovi, 17 ott. 2015, *AAS* 107 (2015) 1139.

² FRANCESCO, esort. ap. *Evangelii Gaudium*, 24 nov. 2013, n. 111, *AAS* 105 (2013) 1066.

A questo punto è interessante confrontare il magistero di Francesco con quello di Paolo VI e Giovanni Paolo II che, riflettendo sulla sinodalità, praticamente l'identificavano con la collegialità dei vescovi. Così Paolo VI nel motu proprio *Apostolica sollicitudo* del 15 settembre 1965 con cui fu istituito il Sinodo dei vescovi, esclusivamente si riferisce alla unione del Vescovo di Roma con gli altri vescovi che partecipano nella sua sollecitudine per la Chiesa universale³, mentre Giovanni Paolo II nell'Esortazione apostolica postsinodale *Pastores gregis* sottolinea l'istituzione del medesimo organo come espressione più efficace dell'affetto collegiale e della sollecitudine dei Vescovi per il bene di tutta la Chiesa, accennando al fatto che i vescovi riuniti in Sinodo esprimono piuttosto il voto del Corpo gerarchico della Chiesa, e «in qualche modo, anche quello del popolo cristiano, del quale sono i pastori»⁴.

Già nella affermazione di *Evangelii gaudium* 111 possiamo vedere che Francesco vuole dare al concetto della sinodalità un senso più ampio, dentro il quale porre la collegialità. Tale auspicio si rende ancora più evidente nel suo discorso in occasione del 50° anniversario del Sinodo dei vescovi quando come primo punto mette in risalto il *sensus fidei* del Popolo di Dio che «impedisce di separare rigidamente tra *Ecclesia docens* ed *Ecclesia discens*, giacché anche il gregge possiede un proprio “fiuto” per discernere le nuove strade che il Signore dischiude alla Chiesa»⁵. Il *sensus fidei* ha guidato il Papa ad esigere la consultazione del Popolo di Dio nella preparazione di due Assemblee sinodali del 2014 e 2015 per mezzo di due questionari inviati alle Chiese particolari, e ciò mostra che la Chiesa sinodale è la Chiesa dell'ascolto reciproco di tutte

³ Cf. PAOLO VI, m.p. *Apostolica sollicitudo*, 15 sett. 1965, *AAS* 57 (1965) 775-780.

⁴ GIOVANNI PAOLO II, es. ap. postsinodale *Pastores gregis*, 16 ott. 2003, n. 58, in *EV* 22/892.

⁵ FRANCESCO, Discorso (cf. nt. 1), 1140.

le componenti della vita della Chiesa: Popolo fedele, Collegio dei vescovi, Vescovo di Roma⁶.

Questo è anche il percorso del cammino sinodale, perché esso, come afferma Papa Francesco, prima di tutto, inizia ascoltando il Popolo di Dio secondo il principio della Chiesa del primo millennio: «*Quod omnes tangit, ab omnibus tractari debet*»⁷. Poi il cammino del Sinodo prosegue ascoltando i Pastori come autentici custodi, interpreti e testimoni della fede di tutta la Chiesa. E, infine, il cammino sinodale raggiunge il suo culmine nell'ascolto del Vescovo di Roma quale supremo testimone della *fides totius Ecclesiae* che «non sta, da solo, al di sopra della Chiesa; ma dentro di essa come Battezzato tra i Battezzati e dentro il Collegio dei Vescovi come Vescovo tra i Vescovi, chiamato al contempo — come Successore dell'apostolo Pietro — a guidare la Chiesa di Roma che presiede nell'amore tutte le Chiese»⁸. Alla luce di queste affermazioni si fa presente la richiesta di Giovanni Paolo II per la ricerca di nuove forme di esercizio del primato petrino⁹.

Come ulteriore punto accenniamo al documento *La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa* della Commissione teologica internazionale del 2 marzo 2018, sebbene non si tratti di un documento del magistero. Il documento comincia con l'introduzione nella quale è importante sottolineare la distinzione che si fa tra i concetti di sinodalità e collegialità dove il primo richiama il coinvolgimento e la partecipazione di tutto il Popolo di Dio alla vita e alla missione della Chiesa, mentre l'altro presenta la forma specifica in cui la sinodalità ecclesiale si manifesta e si realizza attraverso il ministero episcopale al livello della comunione tra le Chiese particolari in una regione e

⁶ Cf. FRANCESCO, Discorso (cf. nt. 1), 1140.

⁷ FRANCESCO, Discorso (cf. nt. 1), 1141.

⁸ FRANCESCO, Discorso (cf. nt. 1), 1141.

⁹ Cf. GIOVANNI PAOLO II, enc. *Ut unum sint*, 25 mag. 1995, n. 95, AAS 87 (1995) 977-978.

al livello della comunione tra tutte le Chiese nella Chiesa universale. Si afferma che ogni autentica manifestazione di sinodalità ha bisogno per sua natura dell'esercizio del ministero collegiale dei vescovi¹⁰.

Nel primo capitolo il documento analizza come la sinodalità si manifesta nella Sacra Scrittura, Tradizione e storia mettendo in luce l'esempio del Concilio apostolico di Gerusalemme (cf. At 15; Gal 2,1-10) come figura paradigmatica dei Sinodi celebrati dalla Chiesa, dove di fronte a una sfida pastorale decisiva per le origini cristiane, si esercitò il metodo del discernimento comunitario e apostolico sotto la guida dello Spirito Santo¹¹.

Gli aspetti teologici della sinodalità sono trattati nel secondo capitolo del documento che sottolinea che la teologia della sinodalità si basa su due elementi essenziali: il *sensus fidei* di tutto il popolo di Dio e la collegialità sacramentale dell'episcopato in comunione gerarchica con il Papa. La comunione sinodale si dovrebbe manifestare in una relazione tra «tutti», tra «alcuni» e con «uno» in modo tale che si coniughino, nella dinamica sinodale, l'aspetto comunitario che include tutto il Popolo di Dio, la dimensione collegiale relativa all'esercizio del ministero episcopale e il ministero primaziale del Vescovo di Roma¹².

Nel terzo capitolo si esaminano diversi soggetti, strutture, processi ed eventi sinodali di cui parleremo più avanti, mentre nell'ultimo capitolo si riflette sulle prospettive del rinnovamento sinodale e della formazione alla vita sinodale nell'azione pastorale, ecumenica, sociale.

¹⁰ Cf. COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *La sinodalità nella vita e nella missione della Chiesa*, 2 mar. 2018, n. 7, Città del Vaticano 2018.

¹¹ Cf. COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *La sinodalità* (cf. nt. 10), nn. 20-21.

¹² Cf. COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *La sinodalità* (cf. nt. 10), nn. 64.

2. La sinodalità e la comunione ecclesiale

Per comprendere meglio il significato della sinodalità, occorre spiegare il concetto della comunione. Il Concilio Vaticano II definisce la Chiesa come il sacramento o il segno e lo strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano (cf. *LG* 1), per cui la Chiesa universale è costituita come comunione, a immagine della comunione tra le tre Persone divine (cf. *LG* 4b). Secondo la Lettera *Communio in notio* il concetto di comunione sta alla base dell'autoconoscenza della Chiesa, e così anche dell'interpretazione stessa dei suoi istituti¹³.

La comunione, secondo Giovanni Paolo II, si configura come una comunione «organica» che è simile a quella di un corpo vivo e operante e caratterizzata dalla presenza della *diversità* e della *complementarietà* delle vocazioni e condizioni di vita, dei ministeri, dei carismi e delle responsabilità¹⁴. Essendo nella comunione della Chiesa in virtù del battesimo, tutti i fedeli possiedono la stessa condizione giuridica fondamentale, per cui tra di essi vige una vera uguaglianza nella dignità e nell'agire con pari diritti e doveri, che non significa uniformità, perché c'è anche la differenziazione tra i membri della comunione ecclesiale in base ai distinti ministeri, servizi e funzioni esercitati nella Chiesa da cui vengono le diverse condizioni giuridiche dei fedeli (cf. *AG* 4; *LG* 4a; cann. 204 §1; 208).

Dalla comunione ecclesiale scaturisce corresponsabilità e partecipazione di tutti riguardo all'edificazione della Chiesa e all'adempimento della sua missione, come afferma la Relazione finale al Sinodo straordinario dei vesco-

¹³ Cf. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lett. *Communio in notio*, 28 maggio 1992, n.3, *AAS* 85 (1993) 839; G. GHIRLANDA, «Atto giuridico e corresponsabilità ecclesiale (can. 127 CIC)», *Periodica* 90 (2001) 255.

¹⁴ Cf. GIOVANNI PAOLO II, es. ap. post-sinodale *Christifideles laici*, 30 dicembre 1988, n. 20, *AAS* 81 (1989) 425.

vi del 1985: «Poiché la Chiesa è comunione, deve esserci partecipazione e corresponsabilità in tutti i suoi gradi. Questo principio generale deve essere inteso in modo diverso in ambiti diversi»¹⁵. Sulla corresponsabilità generale fondamentale sono basate differenti responsabilità personali, comportate dall'ufficio di Superiore che manifesta strumentalmente la presenza dell'unico Cristo Capo, e varie forme di partecipazione che esprimono l'uguaglianza o tra tutti i fedeli o tra i fedeli di una certa categoria. Alla luce della compresenza di queste due manifestazioni della corresponsabilità si può concludere che la sinodalità della Chiesa è da intendersi come espressione operativa della comunione ecclesiale nella sua organicità¹⁶.

Riguardo al concetto di partecipazione, è da sottolineare che nella comunione ecclesiale, che esige la differenziazione tra i suoi membri, la partecipazione comporta responsabilità diverse tra i soggetti coinvolti in questo rapporto: uno ha una piena responsabilità personale riguardo ad un oggetto, mentre gli altri partecipano parzialmente a tale responsabilità. Questo rapporto di partecipazione si manifesta in ogni organo di rappresentanza consultivo dove il Superiore nel suo governo personale è assistito da altre persone che partecipano alla sua responsabilità fornendogli informazioni e dandogli il parere o il consenso sulla questione che deve essere decisa dal Superiore. Così abbiamo il processo di formazione della decisione (*decision making*), che sarà presa personalmente dal Superiore

¹⁵ II ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI (24 nov.-8 dic. 1985), Relazione finale *Exeunte coetu*, 7 dic. 1985, C. 6, in *EV* 9/1806.

¹⁶ Cf. G. GHIRLANDA, «Participación y corresponsabilidad en el gobierno de la Iglesia particular», in R.S. LÓPEZ DE GUEREÑU, ed., *Iglesia y derecho. Actas de las Jornadas de estudio en el XX aniversario de la promulgación del Código de Derecho Canónico. Facultad de Teología «San Dámaso»*, Madrid, 20-21 de octubre de 2003, *Studia theologica matritensia* 6, Madrid 2005, 75.

(*decision taking*), e in tale processo, che è richiesto dalla natura della Chiesa fondata sulla comunione di tutti i fedeli, loro, secondo il can. 212 §3, hanno il diritto di essere consultati e il dovere di manifestare ai pastori il loro pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa¹⁷.

A questo punto è da precisare che la corresponsabilità generale fondamentale e la partecipazione non significa che nella Chiesa si introducono le regole delle democrazie politiche moderne o dei sistemi parlamentari che si poggiano sulla volontà della maggioranza, perché esse risultano radicalmente incompatibili con la natura della potestà nella Chiesa, completamente aliena a qualsiasi investitura popolare, a qualsiasi mandato o commissione di rappresentanza, come si configurano negli ordinamenti secolari¹⁸.

3. La sinodalità e la consultazione nella Chiesa

La sinodalità, oltre che esprimersi in organismi deliberativi, è anche strettamente collegata con la questione della consultazione e del voto consultivo nella Chiesa, perché ci sono organi sinodali consultivi, e perciò si impone la domanda: che significa «consigliare» nella Chiesa?

Il Concilio Vaticano II in diversi luoghi sottolinea l'importanza della consultazione e cooperazione dei fedeli laici: così, questi, in quanto possiedono scienza, competenza e prestigio, hanno il diritto, anzi talvolta anche l'obbligo, di esprimere il loro parere su cose che concernono il bene della Chiesa, e i pastori, dall'altra parte, si debbono servire volentieri del loro prudente consiglio affinché aiutati

¹⁷ Cf. T. VANZETTO, «Fedeli e pastori in dialogo», in M. RIVELLA, *Partecipazione e corresponsabilità nella Chiesa. I Consigli diocesani e parrocchiali*, Milano 2000, 33-35; G. GHIRLANDA, «Atto giuridico» (cf. nt. 13), 260.

¹⁸ Cf. G. BONI, «Corresponsabilidad eclesial», in J. OTADUY – A. VIANA – J. SEDANO, ed., *Diccionario general de derecho canónico*, II, Navarra 2012, 782.

dall'esperienza dei laici, possano giudicare con più chiarezza e opportunità sia in cose spirituali che temporali; in tal modo tutta la Chiesa compie con maggiore efficacia la sua missione per la vita del mondo (cf. *LG* 37). Infatti, lo stesso ministero di governare del vescovo comporta l'ascoltare i fedeli di cui si prende cura ed esortarli a cooperare generosamente con lui (cf. *LG* 27).

Nella Istruzione sui Sinodi diocesani della Congregazione per i Vescovi e Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli si sottolinea che il voto consultivo

non significa trascurarne l'importanza, quasi fosse una mera consulenza «esterna», espressa da chi non ha alcuna responsabilità nell'esito finale del sinodo: con le loro esperienze e i loro consigli, i sinodali collaborano attivamente nell'elaborazione delle dichiarazioni e dei decreti, che verranno giustamente chiamati «sinodali», dai quali il governo episcopale della diocesi ricaverà in futuro ispirazione¹⁹.

In questo modo la potestà episcopale si realizza in conformità al suo significato autentico di vero ministero, che comporta «ascoltare i sudditi» e «chiamarli a cooperare alacremenente con lui», nella comune ricerca di ciò che lo Spirito chiede nel momento presente alla Chiesa particolare²⁰.

Nell'Esortazione apostolica post-sinodale *Pastores gregis* si spiega che la funzione prevalentemente consultiva del Sinodo dei vescovi non diminuisce la sua importanza, perché il fine di qualsiasi organo collegiale della Chiesa, sia consultivo o deliberativo, è sempre la ricerca della verità o del bene della Chiesa cercando di arrivare ad un *consensus Ecclesiae*²¹.

¹⁹ CONGREGAZIONE PER I VESCOVI – CONGREGAZIONE PER L'EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI, Istruzione *In constitutione apostolica*, sui Sinodi diocesani, 19 marzo 1997, I, n. 2, in *EV* 16/272.

²⁰ Cf. Istr. *In constitutione apostolica* (cf. nt 19), I, n. 2, in *EV* 16/272.

²¹ Cf. GIOVANNI PAOLO II, *Pastores gregis* (cf. nt 4), n. 58, in *EV* 22/893.

Esiste il pericolo che il voto consultivo e la sua distinzione rispetto al voto deliberativo porti a una sottovalutazione dei pareri e dei voti espressi nelle diverse assemblee sinodali e nei diversi consigli, e questo può avvenire se il concetto del voto consultivo si comprende secondo la *mens* del diritto civile nelle sue diverse espressioni. Perciò, è necessario comprendere bene il significato del voto consultivo nell'ambito del diritto della Chiesa.

I fedeli hanno il diritto e il dovere di consigliare i pastori proprio perché sono «fedeli» (cf. can. 212 §3), cioè battezzati. La consultazione dei fedeli è richiesta per un duplice motivo: a) di natura umano-sociologica, in quanto i fedeli sono capaci di consigliare in certe materie delle quali sono esperti, e i pastori hanno bisogno di essere aiutati in queste materie e/o possono avere incertezze nel giudizio; b) di natura teologica, a causa dei sacramenti del battesimo e della confermazione²².

Alla luce di tutto ciò che finora è stato affermato, diventa chiaro che la consultazione nella Chiesa non ha come suo scopo quello di arrivare alla maggioranza dei voti come si fa nei sistemi parlamentari dove una fazione impone la sua volontà all'altra, ma quello di ricercare la verità e il bene della Chiesa arrivando ad un consenso. Infatti, nella Chiesa la sinodalità non è la legge meccanica della maggioranza né l'unanimità imposta dal capo, ma un dialogo che converge verso un'unità di pareri e di intenti²³. Sotto tale prospettiva non importa tanto che un organo sinodale abbia il voto deliberativo o solo consultivo, o sia chiamato a dare il consenso o il parere, in quanto in tutti i casi si esercita la comunione ecclesiale e la partecipazione di diverse categorie dei fedeli al governo della Chiesa,

²² Cf. F. COCCOPALMERIO, «La natura della *consultività* ecclesiale», in M. RIVELLA, ed., *Partecipazione e corresponsabilità* (cf. nt. 17), 28.

²³ Cf. J.M. ROVIRA BELLOSO, *Vaticano II: un Concilio para el tercer milenio*, Madrid 1997, 82.

mostrando così che lo Spirito non agisce solo nei pastori che devono prendere la decisione, ma in tutti coloro che li aiutano a formare la decisione migliore possibile per il bene della Chiesa, che è il fine ultimo della potestà dei pastori; di qui il can. 127 §2, 2^o²⁴.

La funzione consultiva dei fedeli non è un mero aiuto che si presta occasionalmente ai pastori, ma un autentico esercizio abituale del sacerdozio comune e del senso soprannaturale della fede di tutto il popolo (cf. *LG* 12). Il *sensus fidei* si basa sulla comunione nella verità rivelata, e per questo non si può identificare con la categoria di «opinione pubblica»²⁵, che è la somma dei pareri soggettivi, e ancora meno con la somma di opinioni dei fedeli contrapposta al magistero dei pastori. Infatti, *sensus fidei* e *munus docendi* si implicano come momenti interni del ministero profetico della Chiesa dove, da una parte, i pastori hanno ricevuto «un carisma sicuro di verità» (*DV* 8) e testimoniano la «fede trasmessa ai santi una volta per tutte» (*Gdc* 3; *LG* 12), e, dall'altra, loro non devono prescindere dal *sensus fidei* dei fedeli nel senso che si consegue una sinergia tra i vescovi e fedeli nella professione della fede ricevuta, in virtù della quale la Chiesa «non può sbagliarsi nel credere» (*LG* 12). Questa sinergia e unità è decisiva per la realizzazione della sinodalità ecclesiale²⁶.

4. L'attuazione della sinodalità

Il concetto di «sinodalità» come tale non appare nel Codice di diritto canonico. Le espressioni più simili a questo concetto che troviamo nel Codice vigente sono l'aggettivo «synodalis» (cann. 466-467) e i sostantivi «synodus» (cann.

²⁴ Cf. G. GHIRLANDA, «Atto giuridico» (cf. nt. 13), 261.

²⁵ Cf. D. VITALI, «*Sensus fidelium* e opinione pubblica nella Chiesa», *Gregorianum* 82 (2001) 703.

²⁶ Cf. J.R. VILLAR, «La sinodalidad en la reflexión teológica actual», *Ius canonicum* 58 (2018) 11.

343-344; 347-348, ecc.), «synodus dioeclesana» (cann. 460-463, ecc.) e «synodus episcoporum» (cann. 334; 342-348, ecc.)²⁷.

Pur essendoci solo due organi che portano esplicitamente il nome «Sinodo» nel Codice, cioè il Sinodo diocesano e il Sinodo dei vescovi, tuttavia, se teniamo presente tutto ciò che finora abbiamo considerato riguardo alla corresponsabilità, partecipazione e consultazione nella Chiesa, ci rendiamo conto che nel sistema giuridico ecclesiale ci sono più organi sinodali.

Passiamo in rassegna questi organi seguendo tre livelli dell'esercizio della sinodalità come proposti dal Papa Francesco nel suo discorso già esaminato.

4.1 *Il livello della Chiesa particolare*

Il primo livello si pone nelle Chiese particolari, e tra i loro organi sinodali al primo posto si trova, sia nel discorso di Papa Francesco che nel Codice, il Sinodo diocesano (cf. cann. 460-468).

Il can. 460 definisce il Sinodo diocesano come la manifestazione fondamentale della comunione del popolo di Dio in ambito locale. Gli elementi teologici e giuridici del Sinodo diocesano che esprime il canone sono: a) l'autorità del vescovo diocesano; b) la partecipazione delle varie componenti della Chiesa; c) un fine immediato che è aiutare il vescovo nell'esercizio del suo ministero; d) un fine ultimo che è il bene di tutta la comunità diocesana²⁸.

La ragione della preminenza di questo organo tra la serie di organismi al servizio del governo di una Chiesa particolare sta nel fatto che esso rappresenta più di altri

²⁷ Cf. N.X. OCHOA SANZ, *Index verborum ac locutionum codicis iuris canonici*, Roma 1984, 432-433.

²⁸ Cf. M. VISIOLI, «Una forma privilegiata di produzione normativa della Chiesa locale: il sinodo diocesano», *Ephemerides iuris canonici* 57 (2017) 89-90.

la sintesi delle componenti dell'intero popolo di Dio con una finalità che si estende alla partecipazione alla funzione legislativa del vescovo²⁹. Si fonda teologicamente sull'uguaglianza di tutti i battezzati nella dignità cristiana e nell'edificazione ecclesiale (cf. can. 208; *LG* 32). Tutti insieme e ciascuno per la sua parte portano avanti la missione della Chiesa³⁰.

Unico membro del Sinodo diocesano che dispone di potestà decisionale è il vescovo diocesano che, convocando e presiedendo un sinodo, esercita una forma di governo solenne e straordinaria, ma in una modalità partecipata nella quale ogni membro esercita il suo diritto-dovere all'edificazione della Chiesa pur partecipando in maniera differenziata ai *tria munera Christi*. In tal modo il pastore presiede la sua Chiesa e la governa con il suo gregge, riconoscendogli allo stesso momento la sua identità e giuridicamente i suoi diritti e obblighi³¹.

Altro organo per mezzo del quale si può esercitare la sinodalità al livello delle Chiese particolari è il Consiglio presbiterale che si fonda sulla partecipazione dei vescovi e presbiteri nella comunione gerarchica allo stesso e unico sacerdozio e ministero di Cristo³², per cui i presbiteri sono i cooperatori del vescovo nel governo della diocesi per il bene pastorale della medesima (cf. can. 495 §1). Pur avendo solo il voto consultivo, il Consiglio presbiterale dev'essere consultato dal vescovo diocesano negli affari di maggiore importanza (cf. can. 500 §2). Oltre questo consiglio, gli altri organismi di partecipazione e coopera-

²⁹ Cf. M. VISIOLI, «Una forma privilegiata» (cf. nt. 28), 90.

³⁰ Cf. A. BORRAS, «Sinodalità ecclesiale, processi partecipativi e modalità decisionali. Il punto di vista di un canonista», in A. SPADARO – C.M. GALLI, ed., *La riforma e le riforme nella Chiesa*, Brescia 2017², 217.

³¹ Cf. M. VISIOLI, «Una forma privilegiata» (cf. nt. 28), 99.

³² Cf. M. RIVELLA, «Le funzioni del Consiglio presbiterale», *Quaderni di diritto ecclesiale* 8 (1995) 49.

zione presbiterale al ministero del vescovo diocesano nella sua diocesi sono il Collegio dei consultori, il Consiglio episcopale, il Capitolo dei canonici.

Dopo il breve accenno agli organi diocesani di natura sacerdotale, di nuovo ritorniamo alle istituzioni nelle quali sono rappresentate anche altre categorie di fedeli, particolarmente laici. Così abbiamo il Consiglio pastorale diocesano come una forma di partecipazione di tutti i fedeli nella loro mutua comunione alla missione della Chiesa sotto l'autorità del vescovo riflettendo realmente tutta la porzione del popolo di Dio in una diocesi³³. Esso rappresenta le proprietà essenziali di questa porzione del popolo di Dio: la fondamentale uguaglianza nella dignità e nell'agire, la varietà, la complementarità, la comunione gerarchica, e perciò il Consiglio pastorale diocesano, che a differenza del sinodo diocesano è un organismo ordinario (cf. can. 513 §1), dev'essere considerato e costituito come «segno» della diocesi³⁴. Sotto questo punto di vista ha poco senso che il Consiglio pastorale sia previsto come non obbligatorio dal can. 511. Oltre essere una forma di collaborazione e di dialogo, come pure di discernimento a livello diocesano, il Consiglio pastorale contribuisce anche alla *communio ecclesiarum* in quanto ogni consiglio delle Chiese particolari che costituiscono una provincia ecclesiastica è invitato a mandare due suoi membri a partecipare con voto consultivo al Concilio provinciale (cf. can. 443 §5), sollecitando così la definizione di modalità e forme di consultazione e collaborazione dei fedeli anche a livello sovradiocesano³⁵.

Un altro organo che possiamo considerare sinodale nei sensi delle affermazioni sulla comunione e consultazione

³³ Cf. A. BORRAS, «Sinodalità ecclesiale» (cf. nt. 30), 218.

³⁴ Cf. G. GERVASIO, «Il Consiglio pastorale diocesano, strumento di comunione nella Chiesa particolare», in M. RIVELLA, ed., *Partecipazione e corresponsabilità* (cf. nt. 17), 235.

³⁵ Cf. G. GERVASIO, «Il Consiglio pastorale diocesano» (cf. nt. 34), 228.

ecclesiale è il Consiglio diocesano per gli affari economici il cui consenso o parere sono obbligatori nei casi previsti dal diritto (cann. 494 §§1-2; 1263; 1277; 1281 §2; 1292 §1; 1305; 1310 §2). La necessità del parere o del consenso del Consiglio non dev'essere intesa come una diminuzione dell'autorità e della responsabilità amministrativa del vescovo nei confronti dei beni della diocesi o come una sfiducia nelle sue capacità amministrative, ma come espressione della partecipazione della comunità diocesana a questa parte del suo ministero³⁶. Il Consiglio non è da considerare come una commissione tecnica collaterale che esprime il suo parere o il consenso su una questione limitatamente all'aspetto economico, perché la sua competenza deve essere sia tecnica che pastorale valutando i mezzi, ma anche il fine in ordine al quale vengono usati questi mezzi. Per tale ragione il Consiglio partecipa alle scelte dei pastori considerando le questioni in tutti gli aspetti, e, inoltre, collabora con loro anche in fase di esecuzione³⁷.

Anche a livello di parrocchia incontriamo diverse espressioni canoniche della sinodalità, come il Consiglio pastorale parrocchiale e il Consiglio parrocchiale per gli affari economici. Riguardo al Consiglio pastorale parrocchiale, il can. 536 lascia il giudizio sull'opportunità della sua costituzione al vescovo, dopo aver sentito il Consiglio presbiterale. Se il vescovo decide che venga costituito in ogni parrocchia, dev'essere costituito dal parroco. Se si tiene presente che il vescovo ascolterà il Consiglio presbiterale «negli affari di maggiore importanza» (can. 500 §2), ciò mostra che similmente il Consiglio pastorale parrocchiale non è un aspetto marginale della pastorale per cui la sua costituzione in ogni parrocchia risulta opportuna. Que-

³⁶ Cf. A. PERLASCA, «Il Consiglio diocesano per gli affari economici», in M. RIVELLA, ed., *Partecipazione e corresponsabilità* (cf. nt. 17), 173.

³⁷ Cf. A. DE ANGELIS, «I consigli per gli affari economici», *Monitor ecclesiasticus* 111 (1986) 59.

sta opportunità si basa sul fatto che il Consiglio pastorale parrocchiale permette in maniera stabile l'interscambio salutare tra fedeli e pastori dove, da una parte, nei fedeli è fortificato il senso della loro responsabilità, è stimolato l'impegno apostolico, e facilitata l'associazione delle loro forze all'opera dei pastori, mentre, dall'altra, questi ultimi, abituati dall'esperienza dei laici, possono giudicare più chiaramente e giustamente in materia spirituale e temporale (cf. *LG* 37).

4.2 *Il livello dei raggruppamenti delle Chiese particolari*

A questo livello dell'esercizio della sinodalità si manifesta la collegialità dei vescovi negli organismi dei Concili particolari e delle Conferenze episcopali.

I Concili particolari hanno un duplice fondamento teologico: la dimensione collegiale del ministero episcopale e la natura stessa della Chiesa come comunione tra le Chiese particolari. Nei Concili particolari si manifesta la comunione tra i vescovi di uno stesso territorio con la realizzazione parziale della collegialità affettiva che vige tra loro. È importante distinguere la potestà che viene esercitata collegialmente dai vescovi nei Concili particolari dalla potestà piena e suprema del Collegio dei vescovi: qui si tratta dell'esercizio collegiale, quindi corresponsabile, in modo straordinario della potestà che i vescovi hanno come pastori delle Chiese loro affidate, in modo da attuare la dimensione collegiale del loro ministero e la sollecitudine che devono avere verso le Chiese più vicine³⁸. Dunque, nonostante il fatto già affermato sopra che il concetto di sinodalità indica una realtà più ampia di quella indicata dal concetto di collegialità, nei Concili particolari si verifica l'identificazione delle due realtà in relazione ai vescovi,

³⁸ Cf. G. GHIRLANDA, «Concili particolari e Conferenze dei Vescovi: *munus regendi* e *munus docendi*», *La Civiltà Cattolica* 142/2 (1991) 118-119.

che però è da comprendersi nel contesto più ampio della sinodalità che si realizza attraverso la presenza nei Concili particolari come membri, anche se con solo voto consultivo, di altri fedeli di diverse categorie.

Il secondo fondamento ecclesiologico, la comunione tra le Chiese particolari, che è più interessante per l'argomento della sinodalità, non è espresso solo per mezzo dei pastori delle Chiese coinvolte in un Concilio particolare, ma anche attraverso la partecipazione diretta ai Concili, pur solo con voto consultivo, dei rappresentanti delle varie categorie di fedeli componenti il popolo di Dio, che esercitano il loro diritto e dovere di manifestare ai pastori il loro pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa (cf. can. 212 §3)³⁹. In questo modo i Concili particolari manifestano la struttura sinodale non solo del ministero apostolico, ma di tutti i ministeri, nella loro specificità e nel loro insieme⁴⁰.

Per il secondo livello dell'esercizio della sinodalità sono importanti le Conferenze episcopali perché è possibile istituire, grazie al Sinodo dei vescovi, una sinergia tra le medesime, l'esercizio del *munus* del Romano Pontefice, i Sinodi dei vescovi delle Chiese cattoliche orientali, i Consigli dei Gerarchi di queste ultime e il Collegio dei vescovi⁴¹.

Ogni vescovo, in quanto membro del Collegio dei vescovi, deve avere la sollecitudine per la Chiesa universale e per tutte le altre Chiese particolari (cf. *LG* 23). Questa sollecitudine si attua in diversi modi tra cui si annoverano anche le Conferenze episcopali, previste come *coetus Episcoporum* di una nazione o di un territorio determinato, in

³⁹ Cf. G. GHIRLANDA, «Concili particolari» (cf. nt. 38), 119-120.

⁴⁰ Cf. G. MUCCI, «Concili particolari e Conferenze episcopali», *La Civiltà Cattolica* 138/2 (1987) 344-346; G. GHIRLANDA, «Concili particolari» (cf. nt. 38), 120.

⁴¹ Cf. G. GHIRLANDA, «Il *Ius divinum* del primato pontificio e il suo esercizio in prospettiva ecumenica», in J.I. ARRIETA, ed., *Ius divinum*, Venezia 2010, 1077.

cui i vescovi esercitano congiuntamente alcune funzioni pastorali per i fedeli di quel territorio (can. 447).

Per comprendere l'importanza delle Conferenze episcopali per l'argomento della sinodalità ecclesiale, occorre fare alcune precisazioni. Prima di tutto, è necessario distinguere due relazioni: a) la Chiesa universale (Collegio dei vescovi) – la Chiesa particolare (vescovo); b) la Conferenza episcopale (vescovi congiunti) – la Chiesa particolare (vescovo). Nonostante alcune somiglianze, queste due relazioni sono diverse, perché la Conferenza episcopale non è, come il Collegio dei vescovi, un'entità anteriore a cui i vescovi partecipano, ma, al contrario, la potestà dei singoli vescovi è previa rispetto alla potestà delle Conferenze episcopali composte da essi in quanto le Conferenze sono un istituto di diritto ecclesiastico per la cui esistenza si richiede un atto costitutivo della Santa Sede (cf. can. 449 §1)⁴².

La somiglianza tra queste due relazioni, invece, si trova nella dimensione collegiale del ministero episcopale nel senso che un vescovo diocesano, quando esercita il suo *munus* pastorale, lo fa nella comunione gerarchica con il Capo del Collegio dei vescovi e il Collegio stesso. Da tale comunione e dall'affetto collegiale che vige sempre tra tutti i vescovi deriva l'obbligo della sollecitudine di ogni singolo vescovo per la Chiesa universale e per tutte le altre Chiese particolari, e in questo si trova la base del ruolo e dell'importanza delle Conferenze episcopali nella struttura gerarchica della Chiesa, in quanto esse sono organismi dell'attuazione parziale della collegialità effettiva⁴³.

A norma del can. 447 i vescovi radunati nella Conferenza episcopale esercitano congiuntamente alcune fun-

⁴² Cf. G. GHIRLANDA, «Il M.p. *Apostolos Suos* sulle Conferenze dei Vescovi», *Periodica* 88 (1999) 622; A. MONTAN «Le Conferenze episcopali», *Credere oggi* 34 (2014) 51.

⁴³ Cf. M.C. BRAVI, *Il Sinodo dei Vescovi, istituzione, fini e natura: indagine teologico-giuridica*, Tesi Gregoriana Diritto Canonico 2, Roma 1995, 225, nt. 20.

zioni pastorali, ma non tutto il loro ministero, perché se si realizzasse l'esercizio di tutto il ministero episcopale nella Conferenza, in tal caso un istituto di diritto ecclesiastico, che è la Conferenza stessa, limiterebbe totalmente la potestà ordinaria, propria e immediata che i vescovi diocesani per diritto divino hanno sulle Chiese particolari loro affidate (cf. can. 381 §1), che invece può essere limitata solo dalla suprema autorità della Chiesa, altro istituto di diritto divino (cf. cann. 331 e 333). Il *munus* pastorale dei vescovi è più ampio dell'azione congiunta condotta nella Conferenza⁴⁴.

Tuttavia, nonostante questo, le Conferenze dei vescovi, come realizzazione parziale dell'affetto collegiale e della sollecitudine di ogni vescovo per la Chiesa universale e per le Chiese particolari più vicine, sono di grande aiuto per l'azione pastorale che i vescovi svolgono perché molte problematiche non possono essere affrontate o risolte dai vescovi a livello individuale, ma solo con la loro azione congiunta (cf. *CD* 37). Da questo si può concludere che la natura fondamentale delle Conferenze episcopali è quella di essere un *coetus Episcoporum* permanente in cui i vescovi di una nazione o di un determinato territorio scambiano esperienze e opinioni, fanno consultazioni reciproche e collaborano a vantaggio del bene comune della Chiesa, contribuendo all'unità tra di essi e all'unità della Chiesa e rinsaldando la comunione ecclesiale⁴⁵. In questo modo si realizza la sinodalità all'interno delle Conferenze episcopali, perché esercitando la loro reciproca comunione per mezzo di consultazione e scambio, i pastori, membri delle Conferenze, nello stesso momento hanno l'opportunità, a condizione che ascoltino i loro fedeli nelle proprie diocesi,

⁴⁴ Cf. G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa, mistero di comunione. Compendio di diritto ecclesiale*, Diritto canonico 3, Roma 2015⁶, 777.

⁴⁵ Cf. GIOVANNI PAOLO II, m.p. *Apostolos suos*, 21 mag. 1998, n. 6, *AAS* 90 (1998) 645-646.

di essere la voce delle loro esigenze pastorali e portarle in diversi organi della struttura gerarchica della Chiesa.

4.3 *Il livello della Chiesa universale*

Alla fine arriviamo al punto di convergenza del dinamismo di ascolto e del cammino sinodale condotto a tutti i livelli della vita della Chiesa, il Sinodo dei vescovi, che al momento percorre un processo serio di riforma. Attraverso questo organo il cammino sinodale culmina nell'ascolto da parte del Vescovo di Roma, chiamato a pronunciarsi come pastore e dottore di tutti i cristiani⁴⁶.

Il legame tra il Romano Pontefice e il Sinodo dei vescovi si rende visibile nel can. 334: «Nell'esercizio del suo ufficio il Romano Pontefice è assistito dai Vescovi, che possono cooperare con lui in diversi modi, uno dei quali è il sinodo dei Vescovi». Già questa normativa ci manifesta quelle caratteristiche della sinodalità ecclesiale che abbiamo considerato sopra e che sono presenti nel Sinodo dei vescovi: assistenza e cooperazione di un gruppo dei fedeli, in questo caso i vescovi, all'esercizio del ministero del supremo pastore. Il can. 342 ancora di più approfondisce la natura sinodale di questo organo quando afferma che il Sinodo dei vescovi è un'assemblea di vescovi che, scelti dalle diverse parti del mondo, si riuniscono in tempi determinati per favorire una stretta unione fra il Romano Pontefice e i vescovi stessi, e per prestare aiuto con i loro consigli al Romano Pontefice. La natura del Sinodo dei vescovi manifesta che esso è: a) un istituto ecclesiastico centrale, di natura consultiva, riguardante il governo universale della Chiesa, sebbene in casi peculiari possa esprimere la sollecitudine della Chiesa universale per una o più Chiese particolari⁴⁷; b) in un certo modo rappresentativo

⁴⁶ Cf. FRANCESCO, Discorso (cf. nt. 1), 1141.

⁴⁷ Cf. PAOLO VI, m.p. *Apostolica sollicitudo* (cf. nt. 3), I-II, 776-777.

dell'episcopato, in quanto è segno e strumento dell'affetto collegiale ed espressione della sollecitudine dei vescovi per il bene di tutta la Chiesa⁴⁸; c) perpetuo, esistendo stabilmente nella Chiesa, anche se esercita temporaneamente le sue funzioni (cf. *CD 5*)⁴⁹.

Osservando il can. 342 e il m.p. *Apostolica sollicitudo* si possono ricavare i fini principali del Sinodo dei vescovi: a) promozione di una stretta unione tra il Romano Pontefice e i vescovi, comprendenti anche le famiglie religiose, nella fede, nella carità e nella sollecitudine in una manifestazione dell'affetto collegiale, cioè della sollecitudine di tutti i vescovi per il bene di tutta la Chiesa; b) aiutare con il consiglio il Romano Pontefice nell'esercizio del suo ministero apostolico (cf. can. 334) nella salvaguardia e nell'incremento della fede e dei costumi, nell'osservanza e nel consolidamento della disciplina ecclesiastica e inoltre per studiare i problemi riguardanti l'attività della Chiesa nel mondo. I fini speciali sono uno scambio di notizie sulle Chiese particolari e facilitare la concordanza di sentenze su questioni dottrinali⁵⁰.

In che modo il Sinodo dei vescovi contribuisce alla sinodalità della Chiesa, alla comunione ecclesiale e alla consultazione del popolo di Dio? Siccome il Sinodo dei vescovi è in un certo modo rappresentativo dell'episcopato, esprimendo la dimensione collegiale del ministero episcopale e la sollecitudine dei vescovi per il bene della Chiesa universale, attraverso la comunione episcopale tra i membri del Sinodo partecipa alla comunione ecclesiale di tutta la Chiesa. Inoltre, i vescovi riuniti nel Sinodo rendono presenti innanzitutto le proprie Chiese, poi le Confe-

⁴⁸ Cf. SEGRETERIA DI STATO, ordinamento *Ordo Synodi Episcoporum*, 29 sett. 2006, Proemium, *AAS* 98 (2006) 756; GIOVANNI PAOLO II, *Pastores gregis* (cf. nt 4), n. 58, in *EV* 22/891.

⁴⁹ Cf. PAOLO VI, m.p. *Apostolica sollicitudo* (cf. nt. 3), I, 776.

⁵⁰ Cf. PAOLO VI, m.p. *Apostolica sollicitudo* (cf. nt. 3), II, 777; GIOVANNI PAOLO II, *Pastores gregis* (cf. nt 4), n. 58, in *EV* 22/892.

renze episcopali dalle quali sono scelti, e infine, in qualche modo, tutto il popolo cristiano perché ne sono i pastori⁵¹. Se veramente è rispettato il principio dell'ascolto del popolo di Dio ai primi due livelli dell'esercizio della sinodalità, in tal caso a quest'ultimo livello il cammino sinodale raggiunge il suo culmine e la manifestazione più eccellente, in quanto i pastori, che sono attenti alle esigenze del loro gregge, espresse, tra l'altro, anche in diversi organi di natura sinodale al livello della Chiesa particolare e dei raggruppamenti delle Chiese particolari, eserciteranno tale premura anche all'interno del Sinodo dei vescovi.

Le due assemblee del Sinodo dei vescovi del 2014 e 2015, come pure la loro preparazione hanno mostrato quanto sia importante che la sinodalità si realizzi ad ogni livello della struttura ecclesiale. I questionari mandati alle Conferenze episcopali, e tramite essi alle singole diocesi, parrocchie, e fedeli, come anche la concatenazione di due assemblee sinodali sullo stesso tema della famiglia sono momenti significativi per la riforma e il rinnovamento del metodo di lavoro del Sinodo. Tale riforma, auspicata nei voti di diversi autori, è in modo specifico realizzata dalla Costituzione apostolica *Episcopalis communio*: a) incorporando nel percorso sinodale la fase preparatoria e attuativa del raduno assembleare dei padri sinodali; b) introducendo la possibilità del collegamento delle diverse Assemblee sinodali o della suddivisione della medesima Assemblea in più periodi, durante i quali rimangano in carica gli stessi membri e gli stessi organismi sinodali; c) valorizzando la fase o le fasi intermedie come occasione di ulteriore confronto o approfondimento teologico-pastorale⁵².

⁵¹ Cf. GIOVANNI PAOLO II, *Pastores gregis* (cf. nt 4), n. 58, in *EV* 22/892.

⁵² Cf. FRANCESCO, cost. ap. *Episcopalis communio* sul Sinodo dei vescovi, 15 sett. 2018, *L'Osservatore Romano*, 19 sett. 2018, 4-6. Cf. anche F. FABENE, «Verso una revisione dell'*Ordo Synodi episcoporum*», in L. BALDISSERI, ed., *A cinquant'anni dall'Apostolica sollici-*

Considerando l'esercizio della sinodalità al livello della Chiesa universale, è indispensabile accennare al Concilio ecumenico come l'evento più solenne in cui si esprimono la collegialità episcopale e la sinodalità ecclesiale per cui il Vaticano II lo designa *Sacrosancta Synodus* (cf. *LG* 1; 18). La funzione principale del Concilio Ecumenico, quale espressione giuridica in modo solenne dell'azione del Collegio dei vescovi, s'identifica con quella del Collegio stesso e del Romano Pontefice: promuovere e garantire l'unità nella professione di fede, nei sacramenti e nel governo. In tal modo il Concilio manifesta anche la comunione delle Chiese particolari, rese presenti dai propri pastori che sono in comunione gerarchica col Romano Pontefice. Durante i lavori del Concilio si offre l'opportunità di scambio di informazioni, pareri e esperienze tra i membri del Collegio dei vescovi, che esprime in modo concreto la mutua collaborazione e l'aiuto tra i vescovi. Inoltre, si offre anche l'opportunità che i vescovi, dopo aver ascoltato la voce dei fedeli al livello di diocesi e di raggruppamenti delle Chiese particolari, la riportano e esprimono anche nell'assise conciliare. È sulla base di tutto questo che i vescovi alla fine giungono alla decisione nell'esercizio della potestà che solo loro hanno.

La sinodalità, considerata alla luce della corresponsabilità, partecipazione e consultazione di fedeli, potrebbe realizzarsi ancora più ampiamente nella preparazione del Concilio ecumenico. Durante la fase antepreparatoria dell'ultimo Concilio furono consultati i vescovi ed altri prelati, la Curia Romana, le Università e Facoltà Ecclesiastiche e i superiori generali degli istituti clericali. Ci si può chiedere se con la consultazione di laici, religiosi e

tudo. *Il Sinodo dei Vescovi al servizio di una Chiesa sinodale. Atti del Seminario di studio organizzato dalla Segreteria generale del Sinodo dei Vescovi (Città del Vaticano, 6-9 febbraio 2016)*, Città del Vaticano 2016, 321.

religiose nella fase preparatoria del Concilio ecumenico non potrebbe aprirsi un'altra possibilità di realizzazione di una più piena sinodalità ecclesiale.

Oltre al Concilio ecumenico, anche l'azione congiunta dei vescovi sparsi nel mondo, come altro modo di esercizio della suprema potestà del Collegio dei vescovi (cf. can. 337 §2), potrebbe contribuire ad una maggior attuazione della sinodalità nella Chiesa universale sulla base di una coordinazione con l'Assemblea Generale del Sinodo dei vescovi, con l'Assemblea delle Conferenze Episcopali e con i singoli vescovi nelle loro sedi⁵³. Infatti, il Sinodo dei vescovi, che può ricevere la potestà deliberativa dal Romano Pontefice (cf. can. 343), potrebbe esercitare la medesima votando un primo testo da inviare alla discussione delle Conferenze episcopali, e alla valutazione dei singoli vescovi nelle loro Chiese particolari⁵⁴. In questo caso, le Conferenze episcopali e i vescovi sarebbero consultati, non più solo nella preparazione delle Assemblee sinodali, ma anche su tale documento proposto dall'Assemblea generale del Sinodo dei vescovi.

Alla fine del processo, il Consiglio della Segreteria permanente del Sinodo potrebbe elaborare, sulla base delle osservazioni ed emendamenti, un ulteriore documento da sottoporre alla votazione dei vescovi sparsi nel mondo (*placet e non placet*), configurando così un atto collegiale ai sensi del can. 337 §2 e realizzando la coordinazione tra l'Assemblea generale del Sinodo dei vescovi, le Conferenze episcopali e i singoli vescovi diocesani⁵⁵. Tuttavia, il documento approvato in questo modo obbligherebbe solo con la conferma e la promulgazione da parte del Romano Pontefice (cf. can. 341 §2).

⁵³ Cf. G. GHIRLANDA, «Il Documento di Ravenna della Commissione mista internazionale cattolici-ortodossi», *Periodica* 97 (2008) 595.

⁵⁴ Cf. G. GHIRLANDA, «Il *Ius divinum*» (cf. nt. 41), 1082.

⁵⁵ Cf. G. GHIRLANDA, «Il Documento di Ravenna» (cf. nt. 53), 595; ID., «Il *Ius divinum*» (cf. nt. 41), 1082.

Altri organi a livello della Chiesa universale che sono al servizio dell'esercizio sinodale del primato del Romano Pontefice sono il Collegio dei Cardinali e la Curia Romana. Nel can. 334, esplicitamente si affermano, come collaboratori del Romano Pontefice nell'esercizio del suo ufficio, oltre al Sinodo dei vescovi, anche i Padri Cardinali, i quali formano un peculiare collegio di prelati da intendersi come un insieme di persone collegiale (cf. can. 115 §2). L'istituto cardinalizio trova la sua origine nello stretto rapporto con il presbiterio romano e con la funzione di assistenza al Vescovo di Roma nei servizi liturgici e nel governo della Chiesa. La sua composizione sempre più internazionalmente qualificata, assieme alla particolare dignità e associazione alla funzione primaziale che riveste il cardinalato, di fatto fanno in qualche modo dell'istituto un'autorevole immagine rappresentativa dell'episcopato universale presso l'ufficio primaziale, e costituiscono un'autorevole presenza presso le Chiese particolari⁵⁶.

Anche Papa Francesco espresse tale comprensione del Collegio cardinalizio creando con un proprio chirografo il Consiglio di Cardinali con il compito di aiutarlo nel governo della Chiesa universale e di studiare un progetto di revisione della Costituzione Apostolica *Pastor bonus* sulla Curia Romana: «Detto Consiglio [...] sarà un'ulteriore espressione della comunione episcopale e dell'ausilio al *munus petrinum* che l'Episcopato sparso per il mondo può offrire»⁵⁷.

Il Collegio cardinalizio potrebbe validamente contribuire alla realizzazione della sinodalità al livello della Chiesa universale anche per mezzo del Concistoro quale forma di collaborazione all'esercizio dell'ufficio del Romano Pontefice. Il problema che appare riguardo a questo istituto e alla sua maggiore efficacia sta nel fatto che nei concisto-

⁵⁶ Cf. J.I. ARRIETA, *Governance Structures within the Catholic Church*, Montreal 2000, 133.

⁵⁷ FRANCESCO, Chirografo, 28 sett. 2013, *AAS* 105 (2013) 875-876.

ri la funzione celebrativa prevale su quella consultiva⁵⁸. Giovanni Paolo II si è servito per sei volte di questo strumento, nella modalità straordinaria di cui al can. 353 §3, riunendo i Cardinali per raccogliere le loro opinioni su questioni di particolare rilevanza in ordine alla vita della Chiesa⁵⁹. Sarebbe opportuno ritornare a questa prassi e renderla più frequente, tenendo conto però che non solo il Concistoro, ma neanche il Collegio cardinalizio, sono un organo rappresentativo in senso proprio del Collegio dei vescovi. Tuttavia, come il Collegio cardinalizio realizza la collegialità effettiva in un modo parziale, così il Concistoro, quale forma principale dell'azione dei Cardinali presi tutti insieme come un collegio, potrebbe diventare un istituto ancora più efficace per la collaborazione all'esercizio del *munus* del Romano Pontefice. In tale istituto, grazie al processo di progressiva e costante internazionalizzazione del Collegio cardinalizio, si raccoglierebbero punti di vista, opinioni e consigli dei vescovi di ogni parte del mondo su questioni significative per la vita della Chiesa⁶⁰.

La Curia romana è l'insieme dei dicasteri e degli organismi che aiutano il Romano Pontefice nell'esercizio del suo supremo ufficio pastorale per il bene e il servizio della Chiesa universale e delle Chiese particolari, con il quale si rafforzano l'unità di fede e la comunione del popolo di Dio e si promuove la missione propria della Chiesa nel mondo (cf. cann. 360 e 334; *CD* 9a)⁶¹. La natura sinodale

⁵⁸ Cf. L. SABBARESE, «Consistorio», in J. OTADUY – A. VIANA – J. SEDANO, ed., *Diccionario general de derecho canónico*, II, Cizur Menor 2012, 662.

⁵⁹ Cf. M. RIVELLA, «Il Concilio ecumenico, il Sinodo dei Vescovi e il Concistoro», in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, ed., *Chiese particolari e Chiesa universale. XXIX Incontro di studio, "Villa Cagnola"*, Gazzada (VA), 1-5 luglio 2002, Milano 2003, 145.

⁶⁰ Cf. M. RIVELLA, «Il Concilio ecumenico» (cf. nt. 59), 145.

⁶¹ Cf. GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. *Pastor bonus*, 28 giu. 1988, art. 1, *AAS* 80 (1988) 859.

della Curia si manifesta nel fatto che, essendo al servizio del Romano Pontefice, da una parte è strettamente connessa con i vescovi di tutto il mondo e, dall'altra, gli stessi vescovi e le loro Chiese sono i primi beneficiari del suo servizio⁶². Inoltre, come invitava già il Vaticano II, sono da annoverare nella Curia romana sempre di più i vescovi, specialmente diocesani, che possano in modo più compiuto rappresentare al sommo Pontefice la mentalità, i desideri e le necessità di tutte le Chiese, e i laici che si distinguono per virtù, dottrina ed esperienza, affinché anch'essi svolgano nella vita della Chiesa il ruolo che loro conviene (cf. *CD* 10).

5. Conclusione

Si può tranquillamente concludere che con Papa Francesco il cammino sinodale ha trovato nuova energia e vigore, però, c'è ancora molta strada da percorrere. Dopo aver analizzato gli organi ecclesiali che partecipano al processo sinodale, possiamo affermare che, almeno in questo momento, non vediamo tanto bisogno di introdurre nuovi organi giuridici per mezzo dei quali si attuerebbe ancora di più la sinodalità nella Chiesa, ma è piuttosto necessario potenziare quelli già esistenti e riprendere la loro dinamica cambiando anche le modalità del loro esercizio come, ad esempio, si sta facendo con il Sinodo dei vescovi. Innanzitutto, è necessario includere in questi processi tutte le categorie dei fedeli affinché la Chiesa, come popolo in cammino, possa crescere sempre di più in unità e realizzare la supplica del Signore «che siano uno». Su questa scia incoraggia e stimola il messaggio che hanno mandato i giovani fedeli radunati a Roma da tutto il mondo nel documento della Riunione pre-sinodale in preparazione alla XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (Roma, 19-24 marzo 2018):

⁶² Cf. GIOVANNI PAOLO II, *Pastor bonus* (cf. nt. 61), nn. 8-9, 850-853.

La sinodalità — Siamo stati entusiasmati nel vederci presi seriamente in considerazione dalla gerarchia ecclesiastica, e sentiamo che questo dialogo è un processo vitale e fecondo tra la giovane chiesa e quella matura. Sarebbe un peccato se a questo dialogo non fosse data l'opportunità di andare avanti e crescere. Questa cultura di apertura è estremamente salutare per noi⁶³.

ALAN MODRIĆ

Sommario

L'articolo spiega come si manifesta e attua la sinodalità nel sistema canonico della Chiesa, analizzando i principi della comunione ecclesiale e consultazione sui quali si dovrebbe basare la sinodalità, gli organi di governo della Chiesa attraverso i quali sia possibile la realizzazione della sinodalità, e le prospettive future di tale realizzazione.

Parole-chiave: sinodalità; comunione; consultazione; partecipazione; attuazione.

Summary

Synodality in the juridical system of the Church

The article explains how sinodality is displayed and realized in the canonical system of the Church, studying the principles of ecclesiastical communion and consultation on which sinodality should be based, the governing bodies of the Church through which a realisation of the sinodality would be possible, and the future prospects of such realisation.

Key words: sinodality; communion; consultation; participation; actualization.

⁶³ SINODO DEI VESCOVI, Documento della Riunione pre-sinodale in preparazione alla XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (Roma, 19-24 marzo 2018), n. 5 [accesso: 25.5.2018], <http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/03/24/0220/00482.html>.